

Mozione n. 482

presentata in data 29 marzo 2019

a iniziativa del Consigliere Leonardi

“Lavorazione macerie contenenti amianto – Sisma 2016”

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che:

- Il Governo con decreto legge n. 189 del 2016 ha stabilito “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma” nel Centro Italia;
- tra le problematiche importanti da risolvere troviamo quella relativa alla gestione delle macerie, siano esse derivanti da crolli spontanei sia quelle generate in conseguenza dell’esecuzione dei necessari interventi di prima emergenza e successiva ricostruzione;

Premesso ancora che:

- l’art. 28, comma 2, del medesimo Decreto Legge, così come modificato dal D.L. n. 8 del 9 febbraio 2017, attribuisce ai Presidenti delle quattro Regioni coinvolte dal terremoto, il compito di approvare il cosiddetto “*piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione*”;
- Compiti di questo Piano sono (comma 3, articolo 28), tra l’altro, quelli: di fornire gli strumenti tecnici ed operativi funzionali alla migliore gestione possibile delle macerie, di individuare le risorse necessarie e coordinare le attività da realizzare in modo tale da garantire massima celerità nella rimozione delle macerie, nel rispetto dei tempi di completamento degli interventi che devono essere esplicitamente indicati;
- questo Piano inoltre deve garantire, attraverso un’adeguata rimozione e gestione delle macerie, la possibilità in sede di successiva ricostruzione, di recuperare “le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati” e di procedere con demolizioni di tipo selettivo che tengano conto dei vari tipi di materiali, al fine di avviare ciascuno di essi al trattamento più idoneo;
- il comma 4 del medesimo articolo del Decreto-sisma contiene una deroga relativa alla classificazione dei rifiuti includendo i materiali derivanti dai crolli e quelli originati da operazioni di abbattimento e demolizione tra i rifiuti urbani non pericolosi, con esclusivo riferimento alle fasi di raccolta e trasporto.
- Tale articolo, e relativo comma, pertanto derogano dal D. Lgs. 152 del 2006 il quale include anche “*i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo (...) tra i rifiuti speciali*”;
- come sappiamo, i rifiuti, intesi come “*qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi*” si dividono, secondo la loro natura, in pericolosi e non pericolosi e, in base alla loro provenienza, in urbani e speciali - per rifiuti urbani si intendono, principalmente, quelli domestici derivanti dalle civili abitazioni, mentre quelli speciali originano per lo più da attività produttive di industrie e aziende.

Considerato che:

- la gestione dei rifiuti urbani compete alla Pubblica Amministrazione sulla base di un contributo fiscale a carico del cittadino, mentre quella dei rifiuti speciali compete ad aziende private autorizzate che si interfacciano direttamente con chi li produce;
- la deroga consente al soggetto pubblico di procedere direttamente alla raccolta ed al trasporto dei suddetti materiali verso i centri di raccolta comunali o i siti di deposito temporaneo, per poi consentirne, con modalità e tempi da definire, il loro trattamento, recupero ed eventuale smaltimento ad imprese private specializzate;
- per l'espletamento di tali adempimenti amministrativi è considerato "produttore di rifiuti" il Comune di origine di tali materiali, in deroga all'art. 183, comma 1, lett. f) del Codice dell'ambiente (D.lgs. 152 del 2006), secondo cui è tale *"il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti"*;
- Rispetto all'attività di raccolta e trasporto, surrichiamata, il D.L. n. 8 del 2017 ha introdotto una novità; mentre l'art. 28, comma 6, nella versione originaria, faceva riferimento a tutti i materiali di cui al precedente comma 4 (materiali derivanti da crolli e prodotti da necessarie attività di demolizione), senza ulteriori distinzioni, ora la norma limita le operazioni di raccolta e trasporto alle macerie insistenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato;
- Questa modifica, inevitabilmente, pone l'interrogativo su cosa debba intendersi per "area urbana", stante l'assenza di una sua definizione giuridica e urbanistica;

Considerato ancora che:

- Con l'espressione "area urbana" non sembra ipotizzabile il fatto che il legislatore voglia far riferimento alla categoria catastale F1, identificante le aree urbane come le *"aree o corti a piano terra di fabbricati già accatastati all'urbano"*, ovvero una superficie priva di fabbricati che ha una forte valenza urbana, nel senso che non ha più le caratteristiche necessarie per poter essere censita come agricola;
- Più plausibile sembrerebbe il riferimento all'area urbana come ad una porzione di territorio, spesso più ampia dei confini comunali, ad intensità abitativa considerevolmente elevata, al cui interno si rinvengono residenze, attività produttive, commerciali, sviluppatasi attorno alla "città centrale", ovvero a quella zona delimitata dalle aree edificate o parzialmente edificate che, per la presenza di opere di urbanizzazione, è funzionale ad interventi di trasformazione urbana;
- Se questo fosse dunque il significato di "area urbana" attribuito dal legislatore, la norma che limita la raccolta ed il trasporto delle materie insistenti su suolo privato alle sole aree urbane va interpretata come una chiara scelta di escludere dall'ambito di applicazione dell'art. 28, comma 6, le macerie insistenti nelle aree periurbane o rurali;
- Il comma 6 dell'articolo in questione inoltre afferma che le attività di raccolta e trasporto delle macerie presenti nelle aree urbane su suolo privato vengono eseguite con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione del finanziamento agevolato per la ricostruzione privata – a questi avente titolo viene notificata una comunicazione in cui si indica la data in cui verrà eseguita la rimozione; nei successivi quindici giorni il Comune autorizza l'intervento, salvo nelle more sia intervenuto un espresso diniego;

Tenuto conto che:

- il comma 11 dell'articolo 28 di cui trattasi considera la lavorazione dell'amianto nella seguente fattispecie: "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i materiali nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto non rientrano nei rifiuti di cui al comma 4";
- a tali rifiuti è così "attribuito il codice CER 17.06.05* e pertanto essi sono gestiti" nella seguente maniera: "tali materiali non possono essere movimentati, ma perimetrati
- adeguatamente con nastro segnaletico. L'intervento di bonifica è effettuato da una ditta specializzata. Qualora il rinvenimento avvenga durante la raccolta, il rifiuto residuo dallo scarto dell'amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili e dei rifiuti pericolosi, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 ed è gestito secondo le modalità di cui al presente articolo;
- il medesimo comma prosegue affermando che " qualora il rinvenimento avvenga successivamente al conferimento presso il sito di deposito temporaneo, il rimanente rifiuto, privato del materiale contenente amianto, e sottoposto ad eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve essere gestito per l'avvio a successive operazioni di recupero e smaltimento;
- nell'ultimo caso citato i siti di deposito temporaneo possono essere adibiti anche a deposito, in area separata ed appositamente allestita, di rifiuti di amianto;
- per quanto concerne gli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all'Organo di Vigilanza competente per territorio idoneo Piano di Lavoro ai sensi dell'articolo 256 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - tale piano di lavoro viene presentato al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Unità sanitaria Locale competente, la quale, entro le 24 ore lo valuta;

I dipartimenti di Sanità Pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attività di assistenza alle aziende e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza;

Tenuto conto ancora che:

- l'ammontare di grandissime quantità di macerie pubbliche e private ancora da smaltire nei territori del sisma Centro Italia, urge la necessità di dare risposte immediate al processo di smaltimento e lavorazione in presenza di amianto derogando il d.lgs. 152 del 2006 e tutte le leggi in materia ordinaria;

Visto che:

- nelle Marche la ditta incaricata dello smaltimento si è dovuta fermare a causa di un procedimento penale apertosi per la non chiarezza di norme relative al trattamento di amianto delle macerie, vista la quantità rilevante pari a circa 295000 t a fronte di circa 42 kg di amianto rilevati, di cui 39kg sul sito in demolizione e 3kg nella cernita in impianto.

Per quanto sin qui riportato,

IMPEGNA

La Giunta Regionale:

1. ad attivarsi presso il Governo chiedendo di istituire un Tavolo Tecnico urgente al fine di chiarire univocamente l'applicazione delle norme sulle macerie contenenti amianto per sanare il divario attuale tra la norma ordinaria e quella speciale del sisma.